



CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO
IL PRESIDENTE

Visto l'art. 92, co. 2, c.g.c. che prevede, tra l'altro, il rinvio d'ufficio dell'udienza per impedimento organizzativo;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Visto il DPCM del giorno 8 marzo 2020;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno in data 8 marzo 2020;

Visto il DPCM del 9 marzo 2020;

Visto il DPCM del giorno 11 marzo 2020;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e, in particolare, l'art. 85, commi da 2 a 5;

Considerate le ragioni di salute pubblica contenute negli atti normativi sopra menzionati;

Visti i decreti presidenziali, del 10 e del 16 marzo 2020, adottati dallo scrivente, che, per quanto non integrati dal presente decreto, si intendono richiamati e confermati;

Sentito il Procuratore Regionale e sentiti i Giudici Unici della Sezione in ordine ai giudizi pensionistici già assegnati;

Ritenuto che la salute delle persone che lavorano all'interno della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano, delle parti del giudizio e dei rispettivi legali, messe a repentaglio dal diffondersi del virus anche nel territorio provinciale di Bolzano, debbano essere rese coerenti con la finalità di assicurare la continuità e l'efficienza del servizio giustizia;

DECRETA

Tutte le udienze pubbliche e le camere di consiglio già fissate per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, attinenti a giudizi di responsabilità, a giudizi sui conti, a giudizi pensionistici ed a giudizi a istanza di parte, sono rinviate d'ufficio fino al 30 giugno 2020 incluso;

sono escluse dal rinvio le cause rispetto alle quali, per comprovate ragioni, la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In tal caso, la trattazione dovrà avvenire in stretta osservanza delle stringenti misure di contrasto alla diffusione del contagio, preferibilmente consentendo lo svolgimento delle udienze con collegamenti da remoto e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza o con ogni altro mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati. Con successivi provvedimenti verranno meglio illustrate le modalità di effettuazione di detta tipologia di udienze.

Nel caso di controversie pensionistiche, eventualmente da svolgersi tra il 15 aprile e il 30 giugno 2020, le cause passeranno in decisione senza discussione orale e sulla base degli atti depositati, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il presente provvedimento sarà trasmesso – a cura della Segreteria della Sezione - all'Autorità sanitaria provinciale, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano, al Presidente ed al Segretario generale della Corte dei conti.

Il Presidente
(Antonio Galeota)